ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2372 del 17/05/2019
Oggetto	Concessione con occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso agricolo COMUNE: CASOLA VALSENIO (RA) località Mongardino CORSO D'ACQUA: TORRENTE SENIO sponda destra RICHIEDENTE: CAMPALMONTI DANIELE CODICE PRATICA N. BO18T0112
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2429 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno diciasette MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AGRICOLO

COMUNE: CASOLA VALSENIO (RA) località Mongardino

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SENIO sponda destra

RICHIEDENTE: CAMPALMONTI DANIELE

CODICE PRATICA N. BO18T0112

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Determinazione Dirigenziale DET-2018-501 del 11/06/2018 in cui viene delegata la Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile della Struttura in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PGBO/2018/22750 del 02/10/2018 con integrazione del 16/05/2019 prot.n. PG/2019/77996, pratica n. BO18T0112 di Campalmonti Daniele nato a Riolo Terme (Ra) il 19/10/1963, C.F. CMPDNL63R19H302R e P.I. 01012570394, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale per la pertinenza idraulica ad uso agricolo lungo il Torrente Senio sponda destra, nell'area censita al

Catasto Terreni del Comune di Casola Valsenio(Ra)al foglio 8 mappale 104 per una superficie di mq.660;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione è ubicata in adiacenza al Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola e del Sito Natura 2000 "Vena del Gesso Romagnola Sic-Zps IT4070011" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Vena del Gesso Romagnola, acquisita agli atti in data 20/02/2019 con il prot.n.PGBO/2019/27460, in cui si dà atto che la realizzazione del vigneto non necessita di valutazione di incidenza in quanto non incide in maniera negativa e significativa sul Sito di Rete Natura 2000 a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nel nulla-osta **(Allegato 1)**;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.360 in data 14/11/2018 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 09/11/2018 con il n. PGBO/2018/26395 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- quota parte del canone 2019 fino al 31 dicembre di € **106,58**=;
- deposito cauzionale per un importo di € **250,00**=;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 16/05/2019 (assunta agli atti al prot._PG/2019/77996 del 16/05/2019);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Campalmonti Daniele nato a Riolo Terme (Ra) il 19/10/1963 C.F. CMPDNL63R19H302Re P.I. 01012570394, la concessione di area demaniale per la pertinenza idraulica ad uso agricolo lungo il Torrente Senio sponda destra, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Casola Valsenio (Ra) al foglio 8 mappale 104 per una superficie complessiva di mq.660;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2024** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nel nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Vena del Gesso Romagnola, acquisita agli atti in data 20/02/2019 con il prot.n.PGBO/2019/27460 allegata al presente atto (**Allegato 1**)

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-

Romagna, acquisita al prot.n.PGBO/2018/26395 del 09/11/2018, allegata al presente atto (**Allegato 2**)

e che tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione ;

5) di stabilire che il canone annuale assimilabile ad "uso agricolo", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € **127,89=** per l'anno 2019, di cui è dovuto l'importo di € **106,58**= in ragione di 10 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata** in € **250,00**=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata**

anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma la P.O.Delegata

Ubaldo Cibin

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Campalmonti Daniele nato a Riolo Terme (Ra) il 19/10/1963 C.F. CMPDNL63R19H302R e P.I. 01012570394

art. 1
Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Senio sponda destra

Comune: Casola Valsenio località Mongardino al foglio 8 mappale 104

Concessione per: pertinenza idraulica ad uso agricolo per una superficie di mq.660

Pratica: BO18T0112

art. 2
Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2024**(ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nel nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Vena del Gesso Romagnola
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA -

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna | Riserva Naturale Bosco della Frattona | Riserva Naturale Onferno | Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-02-20 07:53:35.0, PG/2019/27460

Prot. n. _____/___6.9___

Rif. prot. n. 1402/2019

Class.06-09 - Fasc. 16/2019

Pratica 10/2019

Riolo Terme

Egr. CAMPALMONTI DANIELE
Via Orto Guadagnina 18
48025 Riolo Terme (RA)

Invio tramite PEC

Spett.le
Unione della Romagna Faentina
Servizio Politiche Forestali
(pec@cert.romagnafaentina.it)

Spett.le
Gruppo Carabinieri Forestale
Ravenna
(fra42986@pec.carabinieri.it)

OGGETTO: Realizzazione vigneto in loc. Mongardino (Lame) del Comune di Casola Valsenio (Foglio 8 mapp.le 104 parte), all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola e del Sito SIC/ZPS cod. IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola".

- Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n.79 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZCS e delle modifiche alle delibere n.1191/2007 e 667/2099";
- Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna n.38 del 19/12/2103 di approvazione del Piano di Gestione e delle misure specifiche di conservazione del SIC/ZPS cod. IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola";
- Viste le Misure specifiche di conservazione per il Sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola", versione aggiornata a seguito dell'approvazione del piano di gestione delle aree carsiche gessose dell'Emilia-Romagna sviluppato nell'ambito del progetto LIFE08 NAT/IT/000369 "Gypsum: tutela e gestione di habitat associati alle formazioni gessose dell'Emilia-Romagna"
- Valutate le caratteristiche e la localizzazione dei tagli in oggetto (area contigua del Parco Vena del Gesso Romagnola);
- Verificato che nell'area boscata limitrofa a quella di intervento è in parte presente con diversa distribuzione e grado di copertura l'habitat di interesse comunitario cod. 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Popolus alba*"

PRE VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Si dà atto che

che la realizzazione del vigneto non necessita di valutazione di incidenza in quanto non incide in maniera negativa e significativa sul Sito in questione e sugli habitat e specie presenti e risulta compatibile con la corretta gestione dei Siti di Rete Natura 2000 a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare il minor disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche presenti nell'area, ed in particolare prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;
- limitare il più possibile l'impatto dei mezzi meccanici utilizzando macchine di dimensioni contenute, percorsi opportunamente delimitati e modalità di accesso e transito rispettose dell'ambiente;
- l'attivazione dei cantieri deve avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili" e "sostenibili";
- provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili, eventualmente prodotti durante la realizzazione del vigneto, ed al loro trasporto in discarica autorizzata.
- realizzare comunque l'intervento in modo tale da non danneggiare le aree boscate presenti nei dintorni ed in particolare quelle in cui presente l'habitat di interesse comunitario cod. 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Popolus alba*".

Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni di cui al Regolamento Forestale Regionale vigente nonché della normativa di cui al vincolo idrogeologico

NULLA-OSTA

- Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento in oggetto.
- Verificata la conformità alle norme di salvaguardia di cui all'art. 6 della L.R. 10/2005.

si rilascia il nulla-osta

alla realizzazione del vigneto in loc. Mongardino del Comune di Casola Valsenio (Foglio 8 mapp.le 104), ricadente in **AREA CONTIGUA** del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

Si informa che la mancata osservanza delle citate prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'**art. 60 della L.R. n° 6/2005** e successive modifiche ed integrazioni ed espone il trasgressore alle sanzioni penali, se ed in quanto applicabili, previste delle normative ambientali vigenti.

IL DIRETTORE
dott. Massimiliano Costa
(Documento firmato digitalmente)

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA **Codice fiscale: 90030910393** **Sito Internet: www.parchiromagna.it**	**Sede presso** **Comune di Riolo Terme** **Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)** **Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842** **Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3993 del 08/11/2018 BOLOGNA

Proposta:	DPC/2018/4107 del 08/11/2018
Struttura proponente:	SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Oggetto:	NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D.523/1904 PER L'OCCUPAZIONE DI UN TERRENO DEMANIALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE SENIO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
Firmatario:	CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è in capo ai Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot.22750 del 02/10/2018, registrata al Prot. del Servizio con n.0050310 del 24/10/2018, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.BO18T0112, in favore di

SIG: Campalmonti Daniele C.F.CMPDNL63R19H302R P.I.01012570394

COMUNE:Casola Valsenio

CORSO D'ACQUA: torrente Senio sponda:destra

DATI CATASTALI: Foglio 8 Mappale 104

registrata al Prot. del Servizio con n. 0023811 del 30/05/2017, con la quale è stato richiesto il nulla osta per il rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale ad uso agricolo.

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,di interessi;

attesta la regolarita' amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare alla Sign. Campalmonti Daniele C.F.CMPDNL63R19H302R P.I.01012570394

il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per il rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale ad uso agricolo.

COMUNE:Casola Valsenio

CORSO D'ACQUA: torrente Senio sponda:destra

DATI CATASTALI: Foglio 8 Mappale 104

alle seguenti condizioni:

1. L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.

2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo.

3. Il personale idraulico potrà percorrere le superfici della pertinenza idraulica, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al titolare.

Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena.

4. Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

5. E' vietato al titolare la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

6. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

7. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione.

8. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di autorizzazione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

9. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

10. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.

1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.

2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.

5. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Claudio Miccoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.